



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0006880 P-4.22.1
del 07/06/2016



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Agenzia per l'Italia Digitale

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite. COM (2016) 196.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2016-001232/Uff. IX
All. 1

Roma, 7 giugno 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
- Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE
(rif. nota n. DPE 5359 P-4.22.1 del 5 maggio 2016)

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Nucleo di Valutazione degli atti UE

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Agenzia per l'Italia digitale

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Nucleo di Valutazione atti UE

R O M A

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite

- **Codice del Consiglio : 7676//16**
- Codice della proposta: COM (2016) 196**
- Codice interistituzionale:2016/0105 (COD)**
- WP Commissione: presente**

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

IL PREFETTO
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Sergio Ferraioni

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite

- **Codice del Consiglio: 7676/16**
- **Codice della proposta: COM (2016) 196**
- **Codice interistituzionale: 2016/0105 (COD)**
- **WP Commissione 2016: presente**
- **Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno**

Premessa: finalità e contesto

La proposta è collegata alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011.

Essa trae origine dal pacchetto "frontiere intelligenti" presentato nel 2013, costituito da tre proposte: (1) un regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES), per la registrazione delle informazioni relative alla data e al luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che si recano nello spazio Schengen, (2) un regolamento relativo a un programma per viaggiatori registrati (Registered Traveller Programme - RTP), che consente ai cittadini di paesi terzi che sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza di beneficiare di una facilitazione delle verifiche alle frontiere esterne dell'Unione, (3) un regolamento che modifica il codice frontiere Schengen per tener conto dell'istituzione dell'EES e del RTP.

La proposta in parola sostituisce la proposta del 2013 e integra nel codice frontiere Schengen i cambiamenti tecnici risultanti dalla nuova proposta di regolamento dell'EES, tenendo conto in particolare della registrazione nell'EES dei respingimenti di cittadini di paesi terzi, dei nuovi elementi relativi alle procedure sostitutive dell'EES e dell'interoperabilità fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS). Con l'abolizione dell'apposizione del timbro di entrata sul documento di viaggio, stabilita dall'EES, si introduce un'automatizzazione delle operazioni di controllo di frontiera per i cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata (ed eventualmente sulla base di un visto di circolazione). Le condizioni di applicazione dei sistemi di controllo di frontiera automatizzati differiscono tuttavia a seconda delle categorie di viaggiatori (cittadini UE/SEE/CH, cittadini di paesi terzi titolari di una carta di soggiorno, cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, o cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata), e ciascuna procedura sarà disciplinata separatamente.

Le principali modifiche proposte:

- introduzione delle definizioni di EES, sistema self-service, varco automatico e sistema di controllo di frontiera automatizzato (Automated Border Control - ABC) (articolo 2);
- accertamento della validità del documento di viaggio tramite consultazione delle pertinenti banche dati e in particolare del SIS, della banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, e delle banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati. (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto i), e articolo 8, paragrafo 3, lettera g), punto i));
- per i cittadini di paesi terzi in ingresso, accertamento dell'autenticità dei dati del chip nei permessi di soggiorno contenenti un supporto di memorizzazione elettronica, e verifica

- della validità dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorno di lunga durata nel SIS e o nelle altre banche dati pertinenti (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto ii));
- in ingresso e in uscita, accertamento dell'identità e/o identificazione dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata o sulla base di un visto di circolazione tramite consultazione dell'EES e, se del caso, del VIS (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii), e articolo 8, paragrafo 3, lettera g), punto iv));
 - accertamento in ingresso e in uscita, tramite consultazione dell'EES, per i cittadini di paesi terzi dell'eventuale superamento del periodo di durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e accertamento in ingresso del rispetto del limite massimo di ingressi autorizzati (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii bis), articolo 8, paragrafo 3, lettera g), punto v), e articolo 8, paragrafo 3, lettera h), punto ii));
 - possibilità di utilizzare l'EES a fini di identificazione alle frontiere esterne (articolo 8, paragrafo 3, lettera i));
 - uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzato;
 - l'uso di sistemi self-service e di varchi automatici per le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES (articoli 8 quater e 8 quinquies);
 - eliminazione dell'obbligo di apporre sistematicamente un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata.;
 - presunzione di soggiorno irregolare in mancanza delle adeguate registrazioni nell'EES e possibilità di confutazione (articolo 12);

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la proposta introduce disposizioni relative alle verifiche di frontiera delle persone che attraversano la frontiera esterna. La presente proposta modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione codificata del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, codice frontiere Schengen.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'articolo 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce all'Unione il compito di sviluppare una politica volta a garantire "l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne" e "il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne".

La presente proposta si situa nei limiti posti dalle richiamate disposizioni. Il suo obiettivo è apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire l'EES. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen).

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa azione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile.

L'introduzione del codice frontiere Schengen nel 2006 doveva rivestire la forma di regolamento per

garantire che il codice fosse applicato nello stesso modo da tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen. L'iniziativa proposta – la modifica del codice frontiere Schengen – costituisce una modifica di un regolamento esistente e può essere realizzata solo con regolamento. Per quanto riguarda il contenuto, l'iniziativa si limita a migliorare il regolamento esistente. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva. La proposta in esame opera congiuntamente alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite COM (2016) 194.

Le due proposte legislative sono corredate dalla Comunicazione che, partendo dal principio dell'interconnessione tra i temi della gestione delle frontiere e della sicurezza interna dell'Unione, evidenzia, da un lato, la necessità di superare le difficoltà che impediscono la migliore e compiuta utilizzazione da parte degli Stati Membri dei sistemi informativi di cui si è nel tempo dotata TUE (SIS II, VIS, Eurodac e SLTD di Interpol) e di individuare le aree in ordine alle quali si sono resi o si potrebbe rendere necessario disporre di ulteriori sistemi informativi.

Per quanto attiene al primo punto, lo sforzo è stato quindi quello di proporre, in merito ad ogni sistema informativo, specifiche azioni dirette a superare le difficoltà rilevate.

Per quanto concerne invece il secondo, la proposta vi fa rientrare tanto il prossimo Sistema di Entrate ed Uscite e la direttiva sul PNR-UE, quanto la necessità di valutare l'opportunità che l'UE si doti, sia di un EU Travel Information and Authorization System (ETIAS), sul tipo di quello già operativo negli Stati Uniti (ESTA1), Canada ed Australia, sia di uno European Police Records Information System (EPRIS), rispettivamente diretti a risolvere il problema delle informazioni sui cittadini di Paesi terzi che beneficiano dell'esenzione del visto, ed in particolare arrivano nell'Unione via terra, e quello dello scambio dei dati di polizia contenuti nei diversi sistemi nazionali, in ordine al quale la Commissione finanzia l'attuazione di uno specifico progetto pilota.

In ordine al tema dell'interoperabilità delle varie banche dati, si prefigura la costituzione di un Gruppo di esperti che avrà il compito di valutare gli aspetti giuridici, tecnici ed operativi connessi alle diverse, possibili, forme di interoperabilità dei sistemi attivi per la gestione.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, non determinando mutamenti sostanziali alla disciplina vigente.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Nessuna allo stato

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Nessun impatto finanziario allo stato

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Nessuno

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nessuno

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Nessuno

Altro
